



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Allegato a deliberazione n. 3 del 31/05/2016

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Prot. /2016/7.5/2016/1

SCHEMA DI CONVENZIONE PER I CONTROLLI DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA AI FINI DELL'EMISSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TRA

Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano (di seguito Ufficio d'Ambito), con sede legale in Milano, Viale Piceno n. 60 (C.F. 08342040964), che interviene alla sottoscrizione del presente accordo nella persona del

E

Metropolitana Milanese S.p.A. (di seguito MM), con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 8 (C.F. 01742310152), che interviene alla sottoscrizione del presente atto nella persona del

PREMESSO CHE

La legge Regionale n. 32 del 16/10/2015 all'art.6, nel modificare la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*) ha stabilito che per l'effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 16 della L.56/14 la Città Metropolitana di Milano subentra – quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'Ambito- denominato Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano- inerenti l'organizzazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato; ha altresì prescritto che nel termine di otto mesi dall'entrata in vigore della soprarichiamata Legge regionale, l'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano dovrà pertanto trasferire le competenze, le risorse finanziarie, umane e strumentali all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano subentrando quest'ultimo in tutte le competenze inerenti appunto l'organizzazione e la gestione del SII. A tal fine, entro la stessa data, l'Ufficio d'ambito del Comune di Milano dovrà trasferire all'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni.

Alla data di effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse o, comunque, decorso il termine degli otto mesi come sopra indicato, la Città Metropolitana di Milano e il relativo Ufficio d'Ambito subentrano rispettivamente nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'Ambito inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato: sino a tale data il Comune di Milano e la Città Metropolitana devono adottare atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, previa reciproca informativa.

Considerato che Cap Holding S.p.A. e Metropolitana Milanese S.p.A. risultano già affidatarie del Servizio Idrico Integrato rispettivamente per ATO Città Metropolitana di Milano e per ATO Città di Milano, le relative convenzioni di affidamento sono quindi da ritenersi attive fino a scadenza, così come decretato dalla Legge Regionale 32/2015 che all'art.6 comma 5 (comma 1 octies) ha stabilito che l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano opera ai sensi dell'articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006, fatti

salvi i contratti di concessione del servizio idrico già in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 172 del d.lgs.152/2006.

Dato atto che in data 25/03/2016 ATO Città di Milano ha sottoscritto con Metropolitana Milanese S.p.A. una convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria con durata sino al 17/06/2016.

Richiamata la nota di ATO Città di Milano (prot. 7002 del 20/05/2016) nella quale si precisa che al fine di agevolare il passaggio di cui alla L.R. 32/2015 e di consentire il subentro delle attività all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, verrà comunicato al Gestore del Servizio Idrico Integrato cittadino (MM SpA) di trasmettere, a far data dal 23/05/2016, formali comunicazioni in merito agli esiti dei controlli effettuati sulle attività produttive anche all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, in modo da poter avviare il processo sanzionatorio nei tempi e nei modi di legge.

Richiamata altresì la nota di ATO Città di Milano (prot. 7004 del 20/05/2016) avente per oggetto "Trasmissione comunicazione esiti dei controlli sulle attività produttive" nella quale il Commissario Straordinario stabilisce che al fine di agevolare il passaggio di cui alla L.R. 32/2015, a far data dal 23/05/2016 tutte le comunicazioni relative agli esiti dei controlli effettuati sulle attività produttive che scaricano in pubblica fognatura, dovranno essere inoltrati sia all'ufficio ATO Città di Milano che all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

PREMESSO ALTRESI' CHE

Risulta già in essere tra all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e AMIACQUE SRL, Gruppo Cap Holding S.p.A., una convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie (Atti n. 0165483/2.10/2013/1 del 27/06/2013).

In ossequio ai disposti della L.R. 32/2015, si rende necessario stipulare una convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria con il Gestore del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, Metropolitana Milanese S.p.A..

RICHIAMATI

- **Il Dlgs 152/06** *Norme in materia ambientale ed in particolare il Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, il Titolo IV - Strumenti di tutela con particolare riguardo al Capo III - Controllo degli scarichi nonché il Titolo V - Capo I - Sanzioni amministrative.*
- **La Legge Regionale 12/12/03 n.26** *"Disciplina dei Servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.*
- **Il Regolamento Regionale 24/03/06 n.3** *"Disciplina e Regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera a) della L.R. 26/12/03 n.26".*
- **Il Regolamento Regionale 24/03/06 n.4** *"Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art 52, comma 1, lettera a) della L.R. 26/12/03 n.26".*
- **D.g.r. 21/06/2006 n.8/2772** *"Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006".*
- **D.g.r. 20/01/2010 n.8/II045** *"Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44 comma 1 lett c) della L.R. 26/03 e s.m.i."*
- **La D.D.G. 1 febbraio 2011 n. 796** *"Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2010 n. 11045".*
- **Legge 689/81** *Modifiche al sistema penale*
- **Legge 7/08/90 n.241** *"Nuove Norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.*
- **Deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano R.G. 31/2012** *"Adozione delle linee di indirizzo per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Provincia di Milano".*



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- **Deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano R.G. 33/2012** “Costituzione dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano ai sensi dell’art.48, comma 1bis della L.R.26/03 e approvazione del relativo Statuto”.
- **Deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano R.G. 107/2012** “Stato di attuazione delle linee di indirizzo per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato (SII). Rettifica del punto n.1 lett.g) del dispositivo della deliberazione Consiliare n.31/2012”.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l’Autorità e MM, per quanto concerne gli argomenti in premessa ed in particolare gli aspetti tecnici relativi al controllo degli scarichi in fognatura.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Premesse

1. L’Ufficio d’Ambito ai sensi degli Artt. 113 e 124 del D.Lgs. 152/06, è competente ad autorizzare allo scarico in pubblica fognatura:
 - a) le acque reflue industriali;
 - b) le acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne.
2. L’Ufficio d’Ambito in quanto Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell’Art. 124 del Dlgs 152/06, in combinato disposto con il DPR 59/2013, ha l’obbligo di effettuare il controllo sugli scarichi sulla base di un programma così come stabilito dal primo comma dell’art. 128 del d.lgs. 152/06 e secondo le indicazioni previste dalla D.d.g. 796/2011.
3. **MM è Gestore del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano a seguito di affidamento da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ATO, in attuazione a quanto definito dal Piano d’Ambito, in forma di “in house providing” mediante convenzione sottoscritta tra le parti in data**
4. MM ai sensi dell’art. 128, comma 2, del Dlgs 152/06 organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione che, stando a quanto stabilito dalla D.d.g. 1 febbraio 2011 n. 796 “Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2010 n. 11045”, ha natura tecnica e non amministrativa e che pertanto non è sostitutivo dei controlli attribuiti dalla legge alla competente Autorità preposta.
5. Le presenti modalità tecnico operative e l’affidamento dell’incarico di cui alla presente convenzione sono dirette a fornire elementi di riferimento per il controllo degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria, assicurando che il sistema complessivo dei controlli assuma le caratteristiche di periodicità, diffusione, effettività e imparzialità prescritte dalla normativa e che gli stessi controlli siano finalizzati all’accertamento amministrativo sanzionatorio.
6. MM effettua i controlli ai sensi dell’art. 3.2 della D.d.g. 796/2011 aventi natura tecnica e come obiettivo essenziale quello di verificare gli scarichi ai fini tariffari e di evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e propone, per la relativa approvazione, all’Ufficio d’Ambito in quanto Autorità responsabile, le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori di emissione degli scarichi nella rete fognaria; tali controlli non hanno però caratteristiche di accertamento finalizzato all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti da cui scaturiscano illeciti di tipo amministrativo in materia di scarichi nella rete fognaria.

7. La D.d.g. 796/2011 prevede la possibilità per l'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente preposta, di attribuire espressamente e formalmente al Gestore l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa e non unicamente tecnica sugli scarichi nella rete fognaria indicando specificatamente le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati e con la finalità di applicare le sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti da cui scaturiscono illeciti amministrativi in materia di scarichi nella rete fognaria.
8. L'Ufficio d'Ambito con l'organizzazione attuale non sarebbe in grado di effettuare direttamente i controlli degli scarichi non disponendo di personale tecnico adeguato e di adeguate risorse strumentali.
9. MM è dotato di personale competente formato per l'effettuazione di sopralluoghi e controlli degli scarichi, nonché di risorse tecniche e strumentali adatti allo scopo e che pertanto può assumere la veste di organo tecnico di vigilanza.
10. Il personale tecnico in disponibilità dell'Ufficio d'Ambito può affiancare MM nell'esecuzione dei citati controlli.
11. Gli organi accertatori, con funzioni di polizia giudiziaria, potranno nel corso dei sopralluoghi avvalersi della chiamata in causa di MM, che in quanto organo tecnico di vigilanza procederà all'effettuazione di ogni rilievo tecnico utile ai fini indicati nella presente Convenzione.

Art. 2

Finalità

1. Con la stipula della presente convenzione l'Ufficio d'Ambito attribuisce a MM, con specifico riferimento all'art.3.2 della D.D.G. 796/2011, l'incarico di effettuare i controlli tecnici sugli scarichi in rete fognaria e i prelievi previsti nel Programma di controllo di cui all'art. 3 della presente Convenzione che acquisiranno pertanto natura amministrativa.
2. L'Ufficio d'Ambito delega a MM, che accetta, l'effettuazione di controlli assuntivi carattere di accertamento amministrativo al fine dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie come previsto dal combinato disposto del Dlgs 152/06 e s.m.i. e della L.689/81 e s.m.i. e come di seguito disciplinato.

Art. 3

Predisposizione del programma di controllo

1. L'art. 128 del Dlgs 152/06 indica le condizioni generali che devono essere rispettate nella predisposizione e nell'attuazione del Programma dei controlli da parte dell'Autorità competente;
2. L'Autorità competente, così come stabilito dalla D.g.r. 20/01/2010 n.8/II045 definisce, in collaborazione con Arpa (dipartimento provinciale), un programma annuale di controllo comprendente anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento rimanendone diretta responsabile dell'attuazione. La valutazione congiunta dell'insieme degli elementi disponibili deve consentire ad individuare particolari tipologie di scarichi che è opportuno inserire nel campione annuale e/o maggiore o minore peso relativo delle attività produttive, sotto il profilo del carico inquinante e/o delle caratteristiche della sostanza inquinante. La collaborazione deve essere mirata ad assicurare che gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art.108, comma 1 del Dlgs 152/06 siano oggetto di un controllo secondo le modalità concordate.
3. L'Autorità competente, così come previsto dalle linee guida regionali elaborerà il proprio programma dei controlli raccordando le attività previste con il Piano di controlli annuale predisposto da MM in quanto Società operativa e ai sensi dell'art.128 comma 2 Dlgs.152/2006 e s.m.i.
4. L'Autorità competente provvederà, annualmente, sulla scorta di quanto indicato ai commi precedenti, ed in conformità alla DDG 796/11, a predisporre il Programma di controlli (completo di dettaglio interventi previsti) da effettuarsi nell'anno successivo, definendo il numero complessivo dei controlli.
5. Il Programma di controlli dovrà comprendere:
 - i controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi nella rete fognaria;
 - i controlli di verifica conseguenti a emergenza e superamento dei valori limite di emissione;
 - i controlli su segnalazione/richiesta di altre autorità/soggetti.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Prima della predisposizione del Programma per l'anno successivo, le parti dovranno procedere nel corso di uno o più incontri alla rendicontazione dell'attività dell'anno corrente tenuto conto che gli esiti dei controlli effettuati da MM non aventi caratteristiche finalizzate all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in caso di comportamenti illeciti costituiscono elementi utili per la formazione del Programma di controllo annuale da parte dell'Ufficio d'Ambito.

6. Il Programma dopo la sua approvazione sarà trasmesso alla Regione Lombardia e al Gestore del SII e pubblicato sul sito dell'Autorità e su ogni mezzo ritenuto idoneo a garantire trasparenza e adeguata diffusione senza che venga fatto alcun esplicito riferimento ne' ai nominativi delle Imprese interessate ne' alle date in cui i controlli saranno effettuati. Verrà reso noto in particolare il numero di controlli ordinari che si effettueranno nell'anno e la composizione del campione in relazione a quanto indicato nell'appendice A della DDG 796/11.
7. I controlli straordinari saranno oggetto di comunicazione da parte dell'Ufficio d'Ambito di volta in volta e dovranno di norma essere eseguiti entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione;
8. La definizione del Programma di controllo non limita in alcun modo l'attività ispettiva dell'Arpa che potrà procedere in ogni momento all'esecuzione di verifiche e controlli ulteriori, sulla base delle competenze e funzioni assegnate dalla Legge.
9. Le attività ispettive finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Dlgs 152/06 e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi dell'art. 208 del medesimo Decreto Legislativo non rientrano nel Programma di controllo.

Art.4

Durata e modifiche della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data di consegna formale del primo programma annuale redatto dall'Ufficio d'Ambito e ha durata un anno, prorogabile tacitamente di anno in anno. La convenzione potrà cessare in ogni momento per comune accordo tra le parti o per disdetta unilaterale, da comunicare all'altra almeno sei mesi prima dalla data di scadenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Ognuna delle parti garantisce, comunque, la continuità dell'adempimento delle rispettive obbligazioni almeno per i sei mesi successivi all'avvenuto ricevimento, da parte dell'altro contraente, della comunicazione di recesso.
2. L'eventuale rinnovo potrà avvenire esclusivamente mediante reciproca deliberazione degli organi competenti dei singoli Enti.
3. Le modifiche alla convenzione potranno essere disposte unicamente dall'Ufficio d'Ambito in quanto Autorità competente preposta, anche su input del Gestore e verranno adottate mediante deliberazione approvata dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano.

Art. 5

Modalità di esercizio

Obblighi dell'Ufficio d'Ambito

1. L'Ufficio d'Ambito fornisce a MM l'elenco delle imprese autorizzate da controllare con l'indicazione della distribuzione temporale degli stessi sull'intero anno affinché vengano assoggettate sulla base del Programma di controlli, ad accertamenti tecnici che evidenzino attraverso appositi verbali di campionamento i superamenti e tutte le altre le violazioni per le quali è prevista sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'Art. 133, commi 1,3, 8 e 9 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
2. L'Ufficio d'Ambito si impegna nei confronti di MM a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso che risultino utili e necessarie ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa MM con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché per consentire un'opportuna pianificazione e programmazione delle attività esecutive dei controlli degli scarichi e alle analisi di laboratori.

3. L'Ufficio d'Ambito controlla l'attività di MM al fine di:
 - verificare la corretta attuazione della presente Convenzione e del Programma di controllo degli scarichi;
 - verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano di controllo e la compatibilità degli stessi con la programmazione annuale e straordinaria;
4. Il personale impiegato per l'attività di controllo è nominalmente individuato da MM e formalmente incaricato dell'esecuzione dei controlli con provvedimento dell'Ufficio d'Ambito. Il personale impiegato per l'attività di controllo dovrà pertanto esibire visibilmente idoneo tesserino recante il nominativo per esteso ed il logo dell'Ufficio d'Ambito. In sede di avvio della presente convenzione, nei cinque giorni successivi alla sottoscrizione della stessa, la società MM fornirà i nominativi del personale addetto all'attività di controllo per conto, in relazione ai quali l'Ufficio d'Ambito rilascerà, entro tre giorni, apposito proprio tesserino di riconoscimento individuale da esibirsi in sede di controllo.
5. L'Ufficio d'Ambito fornisce a MM le direttive come indicate negli articoli che seguono, concernenti le modalità, la periodicità nonché i contenuti degli accertamenti tecnici da eseguirsi sulla base del succitato Programma di controlli.
6. L'Ufficio d'Ambito sulla base degli atti accertativi di cui al successivo art. 6 comma 2, contesterà al trasgressore la violazione rilevata notificandogli ai sensi dell'Art. 14 della Legge 689/81 relativo verbale di accertamento di trasgressione che recherà la mera indicazione del minimo e massimo edittale delle sanzioni pecuniarie contemplate dal capo I del Titolo V del Dlgs 152/06 che all'art. 135 4° comma stabilisce appunto che non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..
7. L'Ufficio d'Ambito, al fine della corretta contestazione della violazione, provvederà a notificare gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento così come stabilito dall'art.14 della Legge 689/81. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto così come stabilito dall'ultimo comma del predetto articolo.

Art.6

Verbali Accertamento di trasgressione

1. L'Ufficio d'Ambito è competente a redigere e notificare ai trasgressori i verbali di accertamento attestanti gli illeciti amministrativi in materia di scarichi nella rete fognaria come indicati all'Art. 7 della presente convenzione.
2. Formano parte integrante del verbale di accertamento i verbali di campionamento, di sopralluogo, di sommarie informazioni, relazioni di servizio ed ogni altro documento dal quale scaturisce l'accertamento dell'illecito da contestare.
3. La notifica dei verbali di accertamento come indicato all'art.6 comma 1° della presente convenzione segue la disciplina prevista dalla legge 689/81 e s.m.i. e dalle norme del codice di procedura civile.

Art. 7

Modalità di esercizio

Obblighi del Gestore

1. In qualità di organo tecnico di vigilanza nell'effettuazione dei controlli aventi finalità amministrativo sanzionatoria dovrà attenersi a quanto disposto con il Programma dei controlli a cui deve fare costante riferimento.
2. L'Ufficio d'Ambito attribuisce a MM quale organo di controllo, le funzioni di natura tecnica tenuto conto delle esigenze del territorio e delle segnalazioni di criticità ambientali che emergono dagli scarichi e dalle caratteristiche delle acque;
3. MM in quanto organo addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro può ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, per l'accertamento delle violazioni di competenza dell'Ufficio d'Ambito, assumere



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici misurazioni, planimetrie e ad ogni altra operazione tecnica.

4. MM dovrà attenersi nell'esecuzione dei controlli a quanto espressamente previsto dal Programma e pertanto gli esiti di quelli non espressamente previsti dalla presente Convenzione assumeranno unicamente valore di mere segnalazioni sulla base delle quali l'Ufficio d'Ambito potrà attivarsi al fine di avviare un successivo procedimento di accertamento ai fini sanzionatori a carico del titolare dello scarico interessato;
5. L'Ufficio d'Ambito potrà, sulla base di situazioni di emergenza ovvero in caso di mere segnalazioni, chiedere a MM di effettuare controlli e campionamenti non previsti dalla presente Convenzione, segnalandolo tempestivamente a mezzo PEC a MM;
6. MM si assume la responsabilità di mettere a disposizione dell'Ufficio d'Ambito, per le finalità a cui è tesa la presente Convenzione, almeno 3 unità personale di comprovata esperienza, adeguatamente formato e dotato di ogni attrezzatura ritenuta idonea alle operazioni di controllo;
7. MM ha l'obbligo di assicurare il personale sopra citato e di dotarsi di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. L'Ufficio d'Ambito è da ritenersi conseguentemente assolta da ogni responsabilità nascente dalle attività poste in essere da MM in forza della presente convenzione;
8. Il personale di MM nominato per l'effettuazione dei controlli dovrà effettuare le verifiche e i prelievi dei campioni delle acque scaricate secondo le modalità di cui all'All.1 della presente convenzione, recando nel corso dei sopralluoghi apposito tesserino come indicato all'art.5 comma 4 della presente Convenzione;
9. MM trasmette annualmente all'Ufficio d'Ambito:
 - i dati relativi al rispetto degli obiettivi posti dal programma di controllo degli scarichi industriali;
 - i dati relativi al rispetto degli obiettivi posti dal Piano di controllo degli scarichi industriali;
 - i dati relativi ad eventuali scostamenti rispetto al Piano in termini di numero e costi e relative motivazioni
10. MM si impegna a fornire annualmente un elenco del personale incaricato dei controlli comunicando tempestivamente all'Ufficio d'Ambito eventuali variazioni.
11. MM al fine di consentire all'Ufficio d'Ambito il rispetto dei termini imposti dalla legge per la validità della contestazione della violazione come indicati all'art. 5 comma 7 della presente convenzione, si impegna a trasmettere a mezzo PEC la documentazione comprovante l'illecito rilevato, come indicata all'art. 6 comma 2 della presente convenzione, entro 8 giorni dalla rilevazione nel caso in cui non siano stati effettuati anche campionamenti analitici, in caso contrario entro 8 giorni dalla data di completamento dell'analisi e stesura del referto analitico medesimo.
12. MM si impegna a prendere parte alla Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi degli artt. 9 e 10 del "Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 689/81".

Art.8

Illeciti contestabili e relative sanzioni pecuniarie

1. Gli illeciti amministrativi in materia di scarichi nella rete fognaria rilevabili e contestabili sono quelli indicati all'art. 133 del Dlgs 152/06 commi 1;3;8;9 come sotto esplicitati.
 - a) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro;

- b) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro;
- c) Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto;
- d) Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Art. 9

Ordinanze di ingiunzione

1. La contestazione della violazione, come rimarcato al comma 6 art. 5 della presente convenzione, non è il provvedimento applicativo della sanzione ma costituisce un mero atto di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio. Successivamente, nel rispetto dei termini di cui all'art. 28 della Legge 689/81, l'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità amministrativa competente per legge, procederà a concluderlo con l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o archiviazione.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati potranno far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e potranno chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità così come previsto dall'art.18 della Legge 689/81.
3. L'Ufficio d'Ambito, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, potrà fare richiesta di controdeduzioni ai Gestori che dovranno pervenire nei termini indicati.
4. L'Ufficio d'Ambito se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. In caso contrario emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente ai Gestori.

Art.10

Modalità di effettuazione dei controlli

Accertamenti mediante analisi di campioni e Laboratori di analisi

1. L'accertamento mediante analisi di campioni segue la disciplina generale prevista dall'art.15 della Legge 689/81 per quanto applicabile. Resta inteso, poiché per i campioni di cui trattasi non è prevista la revisione, che come stabilito dall' art. 223 disp. att. C.p.c., che l'organo procedente dovrà dare anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata potranno presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice di procedura penale.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo di cui al Programma il Gestore è tenuto ad impiegare il personale formalmente incaricato come previsto al comma 6 dell'art.7 della presente convenzione. Tale personale dovrà, nell'ingresso presso le Imprese soggette ai controlli, esibire obbligatoriamente il tesserino di riconoscimento come indicato agli artt. 5 comma 4 e 7 comma 8.
3. Il titolare è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico così come stabilito dall'art.129 del Dlgs 152/06. Integra illecito penale, punibile con l'arresto fino a due anni, la condotta del titolare dello scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai sensi dell'art.137 comma 8 Dlgs 152/06. Nel caso di rifiuto o ostacolo all'effettuazione dei controlli, il personale del Gestore è comunque tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Autorità che se ritenuto, interverrà rivolgendo espressa richiesta alla Polizia Locale del Comune ove ha sede l'insediamento ovvero ad altra Autorità di Polizia Giudiziaria, affinché affianchi il personale del Gestore in un nuovo tentativo di sopralluogo al fine di dare seguito all'accertamento.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

4. L'attività di controllo, di verifica degli atti autorizzatori e dell'esecuzione del campionamento sono precisate nell'allegato 1 della presente Convenzione che ne forma parte integrante.
5. Il personale provvederà a consegnare copia del verbale di sopralluogo e ogni altro verbale redatto nel corso dell'accertamento all'Impresa e a trasmetterne copia all'Autorità come indicato all'art.7 comma 7 della presente Convenzione.
6. **Le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuate presso il laboratorio di di sito in accreditato e certificato in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 da**

Art. 11

Obblighi comuni

1. Le parti, nei casi di opposizione ai sensi dell'Art 22 della Legge 689/81 e s.m.i., avverso le ordinanze di ingiunzione, si impegnano a collaborare producendo per quanto di competenza relazioni tecniche e pareri al fine di garantire la migliore difesa e contribuire alla confermare della fondatezza dell'accertamento.

Art. 12

Rapporti Finanziari

1. A fronte delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Ufficio d'Ambito riconosce a MM i costi sostenuti come indicati nell'allegato "costi" facente parte integrante della presente Convenzione.
2. La società MM procederà alla fatturazione quadrimestrale delle prestazioni svolte ed avrà titolo al pagamento delle prestazioni entro 60 giorni dalla data della fattura.

Art. 13

Controversie

- 1) I contraenti si impegnano, qualora una parte non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione alla presente convenzione, ad intimarle formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale.
- 2) La parte inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e per sanare la situazione di inadempienza. In mancanza la controparte potrà ritenersi definitivamente sciolta da ogni vincolo e obbligo derivante dalla presente convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno.
- 3) Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro del luogo ove ha sede l'insediamento soggetto all'accertamento e si è accertato l'illecito, ovvero il Foro di Milano per tutti gli altri casi.

Art14

Trattamento dei dati personali

- 1) Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del Dlgs 196/03 e s.m.i. che sono connessi all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione è il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano. La nomina riguarda il trattamento dei dati dei quali è Titolare MM, gestiti sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici.

Art15

Note finali

- 1) Per tutto quanto non disposto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa di settore a presidio della materia dei controlli e sanzionatoria, nonché al “Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 689/81” dell’Ufficio d’Ambito.

Art16

Tracciabilità

- 1) Le parti si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 17

Registrazione

1. Le parti convengono che la presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, verrà registrata in caso d’uso; in tale eventualità tenuto conto che trattasi di prestazioni soggette ad IVA, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 ed ai sensi dell’art. 11 parte prima della tariffa del D.P.R. 131/1986 sarà dovuta in misura fissa.

Allegati:

- All. 1: Modalità di esecuzione dei controlli da parte del personale di MM
- All. 2: Format Verbale di campionamento
- All. 3: Format Verbale di sopralluogo
- All. 4: Dettaglio Costi prestazioni

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li

PER L’UFFICIO D’AMBITO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO
AZIENDA SPECIALE

PER METROPOLITANA MILANESE SPA